



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

- Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle Istituzioni di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana**
Al Personale A.T.A. interessato
Alle OO.SS. del Comparto Scuola

Oggetto: Trasmissione domande di mobilità del personale ATA anno scolastico 2025/26.

Con nota prot. n. 52852 del 3 marzo 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso l'Ordinanza Ministeriale prot. n. 36 del 28 febbraio 2025 relativa alla mobilità del personale della scuola concernente le norme di attuazione del C.C.N.I., sottoscritto in data 29 gennaio 2025 in materia di mobilità del personale ATA per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Il periodo utile per la presentazione delle domande è fissato **dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025** (art. 2, comma 3 – O.M. 36/2025).

La normativa, unitamente ai modelli di domanda, è pubblicata sul sito del MIM al seguente link:
<https://www.miur.gov.it/mobilità-2025-2026>

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA. Il personale interessato dovrà produrre e inoltrare la domanda attraverso il portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata alle *Istanze on line*. Si ricorda che, per effetto degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni dal D.L. Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, l'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione e del Merito può essere fatto **esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta Identità elettronica)**.

Si precisa, inoltre, che il servizio *Istanze on line* richiede il possesso di un'abilitazione per l'accesso che si ottiene seguendo le indicazioni presenti nella sezione *"Istruzioni per l'accesso al servizio"*. Vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale docente, educativo ed Ata, al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l'inserimento del codice personale.

COME COMPILARE LA DOMANDA. Per compilare la domanda è disponibile una apposita *guida* all'interno del portale *"Istanze on line"*.

La normativa specifica e le autodichiarazioni da allegare alla domanda sono pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito sezione *"Mobilità del personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2025/26"*.

Area 6 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Potranno presentarsi online due distinte domande, una domanda per trasferirsi all'interno della provincia di servizio e/o titolarità, una domanda per il trasferimento in altra provincia (anche più province – art. 34 comma 3 del C.C.N.I. 2025). Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale (C.C.N.I. 2025/2028 artt. da 34 a 49).

Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in:

scuola/distretto/comune/provincia/sede CTP, come da bollettino ufficiale.

Personale ATA: AA – AT – CS – CR – GA immesso in ruolo nell'a. s. 2024/25

Si ricorda che il personale ATA a tempo indeterminato (neo immesso in ruolo nell'a. s. 2024/25 e appartenente ai profili di AA – AT – CS – CR - GA) deve presentare domanda di mobilità al fine di ottenere una sede definitiva art. 34 co. 3 C.C.N.I. 29/01/2025. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d'ufficio.

Art. 70 C.C.N.L. 2019/21 18 gennaio 2024 (il presente art. abroga l'art. 59 del C.C.N.L. 29/11/2007)

In riferimento alla nota di quest'Ufficio prot. n. 2716 del 14/02/2025 con oggetto "Personale A.T.A. contratti a tempo determinato – perdita titolarità art. 70 C.C.N.L. 2019/21", si richiama l'attenzione al personale che sta svolgendo per il quarto anno un incarico ai sensi dell'art. 70 del C.C.N.L., poiché dovrà partecipare alle operazioni di trasferimento al fine di ottenere una sede di titolarità (il periodo complessivo di tre anni scolastici, ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità). In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d'ufficio.

Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, neo immesso in ruolo su sede provvisoria da procedura valutativa o da concorso, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità e, in tal caso, l'anno di servizio svolto sulla sede confermata è valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza obbligatoria ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/2001. **A tale scopo, è necessario, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, confermare la sede di servizio attraverso il form all'interno della nota prot. n. 3996 del 10/03/2025. In caso di mancata conferma, detto personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.**

In attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 34, comma 6 del C.C.N.I. 2025, i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione non partecipano alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dalla assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione, salvi i casi di deroga previsti dall'articolo 34 commi 7 e 8 e dall'articolo 44 comma 5 del C.C.N.I. 2025.

Area 6 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Decorso il triennio di permanenza obbligatoria presso la sede definitiva di prima destinazione, detto personale può partecipare alla mobilità territoriale anche in pendenza di incarico di DSGA nel rispetto della medesima disciplina prevista nel C.C.N.I. 2025 per il restante personale ATA.

Le innovazioni contrattuali più significative sono state dettate dalla necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 55 del C.C.N.L. Invero, tenuto conto del nuovo sistema classificatorio del personale A.T.A. e, in particolare, della intervenuta sostituzione del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi con quello dei funzionari E.Q., i quali possono essere destinatari di incarico di D.S.G.A. di durata triennale conferibile da parte dell'Ambito territoriale, si è resa necessaria la definizione di apposita nuova disciplina in sede di C.C.N.I. mobilità con l'introduzione dei nuovi articoli 48 – bis, 48 – ter e 48 – quater e, con particolare riguardo alla definizione dell'ordine delle operazioni di mobilità del personale appartenente al ruolo dei funzionari E.Q., dell'Allegato F1).

Personale ex LSU - Internalizzato

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del C.C.N.I. 2025, è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e immesso in ruolo a **tempo pieno**, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al personale internalizzato immesso in ruolo con contratto a tempo parziale rimane preclusa la partecipazione alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio previste dal C.C.N.I. sottoscritto in data 29/01/2025 art. art. 34 comma 5.

Assistenti Tecnici

i trasferimenti del personale assistente tecnico per il laboratorio "Informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, si rimanda all'art. 26 co. 5 dell'O.M. 36 del 28 febbraio 2025:

"i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità".

Precedenze

Il sistema delle precedenze per il personale ATA è riportato agli artt. 40 e 41 del C.C.N.I. in materia di mobilità del personale ATA.

A tal riguardo, si rinvia a quanto riportato nella nota MIM n. 52852 del 3 marzo 2025.

Area 6 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Integrazione/Modifica/Revoca della domanda

La domanda deve essere inoltrata rispettando il termine ultimo fissato dall'ordinanza ministeriale (31 marzo 2025). Entro tale termine l'aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione on line delle istanze - ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'O.M. 36/2025 - non saranno possibili integrazioni o modifiche delle preferenze già espresse.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 dell'O.M. 36/2025, la richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (entro il 2 maggio 2025) di cui al comma 4.

Reclami

Al fine di consentire le presentazioni di osservazioni a quanti ritengono che la domanda di mobilità sia stata erroneamente valutata sulla base della dichiarazione dei servizi e dei titoli prodotti, si allega un facsimile di reclamo, che deve essere integrato con le parti relative all'oggetto del gravame.

Tale reclamo può essere inviato a quest'Ufficio entro 10 giorni dalla notifica della scheda di valutazione, al seguente indirizzo mail: ufficiooata.to@istruzione.it.

Si ringrazia per l'attenzione e la consueta collaborazione.

Il Dirigente

Tecla RIVERSO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Tecla RIVERSO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
11.03.2025
16:02:55
GMT+01:00

Area 6 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficiooata.to@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Allegati:

1. nota MIM prot. n. 52852 del 3/03/2025;
2. O.M. n. 36 del 28/02/2025;
3. nota U.S.R. prot. n. 4123 del 5/03/2025;
4. all. D dichiarazione anzianità di servizio;
5. all. E dichiarazione di servizio continuativo;
6. all. F dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo;
7. all. G Dichiarazione funzionari EQ beneficiari di deroghe al vincolo triennale;
8. mod. Legge 104/92;
9. Fac-simile modello di reclamo.

N.B. Caricamento allegati sulla piattaforma Polis-Istanze Online. Per caricare gli allegati a corredo della domanda di mobilità, si ricorda che è necessario preliminarmente caricare i già menzionati allegati selezionando la funzione presente nella pagina iniziale in alto a sinistra "Altri Servizi" e successivamente è necessario selezionare la funzione "Gestione Allegati". Solamente dopo il compimento di tale operazione, sarà possibile ritrovare gli allegati nel menù a tendina presente nella fase di compilazione della domanda al punto n. 6.7.

Ricongiungimento al familiare. Indicare con esattezza il comune di ricongiungimento nella casella delle esigenze di famiglia. Ai fini del riconoscimento di suddetta precedenza è indispensabile **autocertificare** la residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi e la data di decorrenza della stessa (anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità).

Servizio prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o presso gli Enti Locali. Al fine del riconoscimento del punteggio per tale servizio, si invita il personale interessato ad indicare nell'allegato D – oltre il periodo di servizio prestato – anche l'Amministrazione o l'Ente presso cui il servizio è stato prestato.

Ex Lsu - Esclusivamente ai fini della mobilità, *ai sensi dell'O.M. 36 del 28/02/2025 art. 24 co. 3 bis, in attuazione di quanto disposto dalle note g) e h) dell'Allegato E, lett. A), punto l) del C.C.N.I. 2025*, il punteggio è riconosciuto anche al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge n. 69 del 2013, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche e educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio (su sede e su Comune) anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

Tutto ciò che è inserito nella domanda di mobilità deve essere documentato con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese è sanzionabile penalmente.

Area 6 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it